



DISTRETTO REALE DI STUPINIGI

Comuni di Beinasco, Candiolo, Nichelino, None, Orbassano e Vinovo

REGOLAMENTO INTERCOMUNALE PER LA TUTELA
E LA VALORIZZAZIONE DELLE TIPICITA'
TRADIZIONALI LOCALI: AGRO-ALIMENTARI,
ARTIGIANALI, TURISTICO-RICETTIVE E CULTURALI.

ISTITUZIONE DELLA DE.CO.

(DENOMINAZIONE COMUNALE)

DISTRETTO REALE DI STUPINIGI

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del
Consiglio Comunale, n. ___ del _____

INDICE

Art. 1 – FINALITÀ E OGGETTO

Art. 2 - AMBITO DELL'INTERVENTO INTERCOMUNALE

Art. 3 - DEFINIZIONI

Art. 4 - ISTITUZIONE DELLA DE.CO.

Art. 5 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.CO.

Art. 6 –REQUISITI ATTRIBUZIONE DE.CO. PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Art. 7 - REQUISITI ATTRIBUZIONE DE.CO. ATTIVITA' COMMERCIALI, DI RISTORAZIONE, RICETTIVITA' E TURISMO SOSTENIBILE E ACCOGLIENZA

Art. 8 - ISTITUZIONE SEZIONE “INIZIATIVE /MANIFESTAZIONI” REGISTRO DE.CO.

Art. 9 - LOGO DE.CO. DISTRETTO REALE DI STUPINIGI

Art. 10 - PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO. AI PRODOTTI LOCALI/ ATTIVITA' / INIZIATIVE /MANIFESTAZIONI

Art. 11 - COMMISSIONE INTERCOMUNALE PER LA DE.CO.

Art. 12 - UTILIZZO DELLA DE.CO. E DEL RELATIVO LOGO

Art. 13 - CONTROLLI

Art. 14– SANZIONI E REVOCA

Art. 15 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE

Art. 16 - INIZIATIVE COMUNALI

Art. 17– FORME DI PROMOZIONE, INCENTIVAZIONE E DIFFUSIONE DELLA DE.CO.

Art. 18 - TUTELE E GARANZIE

Art. 19 - NORME FINALI

ALLEGATO A: RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DE.CO. DISTRETTO REALE DI STUPINIGI E UTILIZZO LOGO PRODOTTI ED ATTIVITA' ECONOMICHE.

SCHEDA IDENTIFICATIVA PER STESURA SCHEDA DI CONTROLLO/ DISCIPLINARE.

ALLEGATO B: RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DE.CO. DISTRETTO REALE DI STUPINIGI E UTILIZZO LOGO INIZIATIVE/MANIFESTAZIONI.

SCHEDA IDENTIFICATIVA PER STESURA SCHEDA DI CONTROLLO/DISCIPLINARE.

ALLEGATO C: MODELLI LOGO DE.CO. DISTRETTO REALE DI STUPINIGI

Articolo 1

FINALITÀ E OGGETTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione dei prodotti, delle attività e degli eventi e manifestazioni della tradizione locale che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale, turistico e ambientale e uno strumento di promozione dell'immagine del "Distretto Reale di Stupinigi", con riferimento al "Protocollo d'Intesa per l'individuazione di azioni comuni volte a valorizzare l'area di Stupinigi: Palazzina di Caccia, Parco e Poderi" siglato in data 17 aprile 2015 dai comuni di Nichelino, Orbassano, Candiolo, Beinasco, Vinovo e None (di seguito "i Comuni del Protocollo").

2. I Comuni del Protocollo, in forza dell'autonomia riconosciutagli dall'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, individuano tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, riguardanti attività e prodotti del comparto eno-gastronomico, artigianale, attività di accoglienza, ovvero una festa, un sapere relativamente al territorio del Distretto Reale di Stupinigi e non ad altri.

3. Con riferimento all'art. 13 dello stesso decreto 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, i Comuni del Distretto Reale di Stupinigi, grazie alle predette iniziative, intendono quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, con riferimento particolare alle produzioni artigianali e alimentari, ristorative e ricettive, culturali riconoscendo a esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.

4. Per le finalità di cui sopra, i Comuni del Protocollo, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuovono iniziative ed assumono attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

5. Con il presente Regolamento sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (Denominazione Comunale) Distretto Reale di Stupinigi.

Articolo 2

AMBITO DELL'INTERVENTO INTERCOMUNALE

1. Ciascun Comune del Protocollo individua l'esistenza sul proprio territorio di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) ed artigianali, di luoghi di origine di specifici prodotti, di attività di accoglienza, di feste e saperi (canti e racconti della tradizione orale, versi, proverbi, musiche e suoni) che, a motivo della loro rilevanza e peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica, e ne promuove la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico, al fine di garantire il mantenimento della loro qualità e particolarità. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti (per esempio agro-alimentari locali e delle attività culturali ad esse connesse) che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);

b) dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, nelle attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte, che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento;

c) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;

d) del sostegno, nell'ambito delle competenze dei Comuni, all'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (D.O.P., I.G.P., ecc.) ai prodotti tipici del territorio e della collaborazione alla loro promozione.

Articolo 3

DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente Regolamento, per “prodotto tipico locale”, si intende il prodotto proveniente secondo la tradizione dal territorio comunale.
2. L'aggettivo “tipico” è inteso come sinonimo di “tradizionale”, attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Articolo 4

ISTITUZIONE DELLA DE.CO.

1. Per i fini di cui al presente Regolamento, è istituita la De.Co. “Denominazione Comunale” per attestare la tipicità dell'origine dei prodotti/attività ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Distretto Reale di Stupinigi anche attraverso manifestazioni ed iniziative.
2. Attraverso la De.Co. si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti / attività che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i saperi legati alle produzioni tipiche locali;
3. La De.Co. non costituisce un marchio di qualità ma, quale attestazione di origine geografica, equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti al marchio "Made in Distretto Reale di Stupinigi".
4. La De.Co., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà, comune e indivisa, di ciascuno dei Comuni del Protocollo. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di Legge.

Articolo 5

ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE. CO.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 15, un registro pubblico per i prodotti tipici del territorio e le aziende/operatori del Distretto Reale di Stupnigi che ottengono la De.Co..
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto / attività, la sua composizione o realizzazione e le modalità di produzione, secondo apposita scheda identificativa/di controllo prodotto / attività o eventuale disciplinare e l'adesione dell'Azienda/operatore secondo i criteri di tracciabilità.
3. Nel registro sono annotati in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti di origine a denominazione comunale (De.Co.);
 - le imprese, gli enti ed associazioni che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti/attività, conformemente alla scheda identificativa/di controllo del prodotto / attività allegata al presente Regolamento;
 - le manifestazioni che per il loro legame con le tradizioni e la valorizzazione del territorio hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co., conformemente alla scheda identificativa/di controllo del prodotto / attività allegata al presente Regolamento;
 - gli estremi delle deliberazioni di Giunta comunali, che dispongono l'iscrizione al registro De.Co. e le eventuali successive modificazioni.

4. Ciascun Comune del Protocollo si impegna a pubblicare sul proprio sito il registro De.Co. proprio e degli altri Comuni del Protocollo medesimo.
5. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per il richiedente. Potrà essere stabilita, concordemente da tutti i Comuni del Protocollo, una quota di appartenenza annuale, per ciascun richiedente, il cui importo servirà a finanziare attività di promozione della De.Co. Distretto Reale di Stupinigi.

Articolo 6

REQUISITI ATTRIBUZIONE DE.CO. PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

1. Per quanto concerne i prodotti agro-alimentari, l'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie:
 - carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
 - salse e condimenti;
 - formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
 - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
 - paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
 - prodotti di origine animale;
 - piatti tradizionali della cucina comunale;
 - bevande alcoliche, analcoliche, distillati, liquori e cocktail.
2. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.Co. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.
3. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, le attività di ristorazione e di ricettività turistica, nonché gli enti e associazioni, che svolgono l'attività inerente alla produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito dei Comuni del Protocollo, anche se non vi hanno la sede legale.
4. Su proposta della Commissione di cui all'art. 11, l'iscrizione potrà essere concessa anche a imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente Regolamento e secondo scheda identificativa/di controllo del prodotto o eventuale disciplinare di produzione.
5. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
6. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.
7. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.
8. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Distretto Reale di Stupinigi.
9. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.
10. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
11. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
12. I prodotti agricoli primari, i foraggi ed i prodotti zootecnici devono provenire da una produzione eseguita prevalentemente sul territorio comunale nell'ambito del Distretto Reale di Stupinigi.
13. I prodotti agroalimentari, derivanti dalla trasformazione dei primi, devono avere una base tracciata e dichiarata di prodotti locali.
14. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agroalimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

15. Non saranno di norma impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.). Le imprese che intendono utilizzarli forniranno le motivazioni ed indicazioni tecniche nella scheda di richiesta di iscrizione al Registro, di cui all'art. 5. Le imprese che intendono commercializzare un prodotto tutelato dalla denominazione De.Co. Distretto Reale di Stupinigi, indicando la dizione aggiuntiva "O.G.M. free" sono tenute a darne evidenza documentale all'atto della richiesta di iscrizione al Registro, di cui all'art. 5.

16. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nella scheda di controllo/ disciplinare del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari dei territori dei Comuni del Protocollo.

17. Gli operatori che hanno ottenuto l'iscrizione al Registro De.Co. si impegnano ad esporre i prodotti in vendita ed il materiale informativo del Distretto Reale di Stupinigi presso la sede della propria attività, secondo le indicazioni dei Comuni del Protocollo, nonché ad aderire alle campagne social di promozione del Distretto Reale di Stupinigi.

Articolo 7

REQUISITI ATTRIBUZIONE DE.CO. ATTIVITA' COMMERCIALI, DI RISTORAZIONE, RICETTIVITA' E TURISMO SOSTENIBILE E ACCOGLIENZA.

1. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le attività commerciali, le attività di ristorazione e di ricettività turistica, nonché gli enti ed associazioni che svolgono l'attività inerente alla produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 dell'art. 6 nell'ambito dei Comuni del Protocollo, anche se non vi hanno la sede legale.

L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di attività:

- Esercizi commerciali di prossimità;
- Ristoratori;
- Strutture ricettive Alberghiere e paralberghiere (Alberghi, Motels, Alberghi diffusi, B&B In forma imprenditoriale ...);
- Strutture ricettive extralberghiere (B&B in forma non imprenditoriale, alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica, ...);
- Strutture ricettive all'aperto (campeggi, ...);
- Agriturismi;
- Fattorie didattiche;
- Operatori turistici e di servizi per il turismo: a titolo esemplificativo, servizi di guida turistica, naturalistica e cicloturistica, noleggio di biciclette, ippoturismo. In generale vi rientrano le forme di turismo sostenibile, ossia capaci di soddisfare le esigenze dei turisti di oggi e delle regioni ospitanti prevedendo e accrescendo le opportunità per il futuro. I prodotti turistici sostenibili sono quelli che agiscono in armonia con l'ambiente, la comunità e le culture locali, favorendo uno sviluppo economico durevole e contribuendo al miglioramento della qualità della vita dei residenti;
- Attività didattiche.

Con riferimento alle categorie: Esercizi commerciali di prossimità, Ristoratori, Strutture ricettive Alberghiere e paralberghiere, Strutture ricettive, Strutture ricettive all'aperto, Agriturismi, Fattorie didattiche, l'attribuzione della De.Co. è principalmente legata alla vendita, all'impiego, alla lavorazione e somministrazione di materie prime e prodotti registrati De.Co. "Distretto Reale di Stupinigi". Pertanto, con l'iscrizione al Registro, l'operatore si impegna a mantenere l'utilizzo di tali prodotti De.Co., pena la revoca ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento.

2. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.Co. anche esercizi di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.

3. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le attività economiche, nonché gli enti e associazioni, che svolgono attività inerenti alla ricettività e servizi turistici di cui al comma 1 nell'ambito dei Comuni del Protocollo, anche se non vi hanno la sede legale.
4. Per una stessa attività possono ottenere la De.Co. anche più operatori economici diversi, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
5. Uno stesso operatore può ottenere la De.Co. per più attività diverse.
6. Per ogni attività De.Co. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.
7. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo ad attività che tutelino il corretto rapporto con le tradizioni del territorio.
8. Devono essere osservate tutte le norme di settore vigenti relative allo svolgimento della propria attività.
9. Gli operatori che hanno ottenuto l'iscrizione al Registro De.Co. si impegnano ad esporre/valorizzare i prodotti De.Co. ed il materiale informativo del Distretto Reale di Stupinigi presso la sede della propria attività, secondo le indicazioni dei Comuni del Protocollo, nonché ad aderire alle campagne social di promozione del Distretto Reale di Stupinigi.
10. Gli operatori si impegnano a rendere disponibili in forma continuativa i prodotti del territorio, per le proprie modalità operative: per gli esercizi commerciali la disponibilità continuativa di almeno un prodotto del Distretto, per le attività di somministrazione nella ristorazione e nell'accoglienza la presenza quotidiana di almeno un ingrediente del Distretto nel menu, per gli eventi commerciali la possibilità di ospitare per tutta la durata dell'evento almeno un produttore del distretto a titolo gratuito, per le attività didattiche la presenza in ogni attività di un ambito di presentazione del Distretto o la distribuzione di materiale informativo, ed altro similare in analogia.

Articolo 8

ISTITUZIONE SEZIONE "INIZIATIVE /MANIFESTAZIONI" REGISTRO DE.CO.

1. Viene istituita un'apposita sezione del Registro De.Co. di cui all'art. 5, denominata "INIZIATIVE/MANIFESTAZIONI" nella quale vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro le manifestazioni ricorrenti, organizzate dagli stessi Comuni, dall'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali, dalla Fondazione Ordine Mauriziano o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:
 - dei prodotti De.Co.;
 - dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
 - di altri prodotti tipici locali;
 - di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere, quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio dei Comuni, tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale;
 - dei saperi, delle tradizioni e della cultura locale;
 - di attività di fruizione ecocompatibile del Distretto Reale di Stupinigi.
3. L'elenco delle manifestazioni da iscrivere nell'apposita sezione del Registro De.Co. è approvato dalle Giunte Comunali, previa verifica con esito positivo da parte della Commissione intercomunale di cui all'art.11, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.
4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che hanno luogo nei territori comunali del Protocollo che, valorizzano e promuovono i prodotti, le tradizioni, i saperi e le tipicità del Distretto Reale di Stupinigi.
5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione, fino a che permangano i requisiti che hanno consentito di concederla.
6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, i Comuni del Protocollo richiedono agli organizzatori, a ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma e ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione del permanere dei relativi requisiti.

7. L'iscrizione decade automaticamente, qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno cinque anni consecutivi, fatta salva comunque nel secondo caso la possibilità di riottenerla, in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.

8. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 9 può comportare la cancellazione dal registro.

9. Gli organizzatori che hanno ottenuto l'iscrizione al Registro De.Co. si impegnano ad utilizzare il logo De.Co. Distretto Reale di Stupinigi su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa/manifestazione, nonché ad aderire alle campagne social di promozione del Distretto Reale di Stupinigi.

Articolo 9

LOGO DE.CO. – Distretto Reale di Stupinigi

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti/attività iscritti nel registro di cui all'articolo 5, viene adottato un apposito logo identificativo a colori.

2. Il logo, che viene approvato con il presente Regolamento, rappresenta la De.Co. Distretto Reale di Stupinigi e si compone di due elementi distinti: il marchio e il logotipo. Il marchio rappresenta la versione stilizzata di un cervo in bianco, ottenuta dalla combinazione di varie forme geometriche, che si sovrappone ad un campo tondo di colore verde, a simboleggiare l'elemento naturale che caratterizza l'Area di Stupinigi. Il logotipo consiste nella scritta bianca, interna allo sfondo, "Distretto Reale Stupinigi" sovrastante il cervo e "De.Co." sottostante il cervo e nella scritta dei sei Comuni del Protocollo in ordine alfabetico "Comune di Beinasco, Comune di Candiolo, Città di Nichelino, Comune di None, Città di Orbassano, Comune di Vinovo", a contorno dello sfondo, come da *Allegato C*.

2. Ferme restando le altre indicazioni di Utilizzo del Logo previste nell'art. 12, il logo utilizzato dovrà essere conforme ai modelli presenti all'Allegato C presente del presente Regolamento, e nello specifico:

- Tipo "A": modello estremamente semplificato per inserimento in menu, listini o similari, con dimensione prevista di circa 10 mm di diametro;

- Tipo "B": modello semplificato per inserimento in etichette, confezioni, volantini pubblicitari, con dimensione prevista di circa 30 mm di diametro;

- Tipo "C": modello per inserimento in cartelli pubblicitari, adesivi, vetrofanie, targhe, dimensione prevista non inferiore a circa 15cm di diametro.

Potrà essere definito apposito manuale d'uso con ulteriori elaborazioni del logo e dettagli di utilizzo.

Articolo 10

PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO. AI PRODOTTI LOCALI / ATTIVITA' / INIZIATIVE / MANIFESTAZIONI

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti / attività / iniziative o manifestazioni da iscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche da ciascun Comune del Protocollo, che attiva le conseguenti verifiche informando, se del caso, le imprese e i soggetti interessati all'opportunità di richiedere la De.Co., con le modalità indicate al successivo comma 4.

2. Agli stessi fini, ciascun Comune del Protocollo può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.

3. Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto / attività / iniziativa o manifestazione nel registro De.Co., approvando anche la relativa scheda identificativa/di controllo del prodotto / attività o l'eventuale disciplinare di produzione.

4. Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro De.Co. e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano quindi al Comune dove insiste la sede aziendale o la prevalenza dell'attività una richiesta scritta, in carta legale, secondo il facsimile allegato al presente Regolamento.

5. Le richieste di iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto / attività / iniziativa o manifestazione, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:

- il nome e descrizione generale del prodotto/ attività / iniziativa o manifestazione;
- motivazione della richiesta di iscrizione del prodotto/attività / iniziativa o manifestazione;
- indicazione dell'area di produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione, somministrazione, svolgimento;
- origine del prodotto/attività/iniziativa o manifestazione, cenni e ricerca storica. Legame con il territorio (che dovrà comprendere in forma prevalente il territorio del Distretto di Stupinigi), relazione socio-economica;
- descrizione del metodo di coltivazione/ produzione / preparazione (compresi ingredienti e quantità) / conservazione / somministrazione / commercializzazione in base agli usi locali, uniformi e costanti;
- descrizione proprietà e caratteristiche note del prodotto / attività / iniziativa o manifestazione;
- la descrizione dei locali di lavorazione e, nel caso di prodotti agro-alimentari, di conservazione e stagionatura;
- la valorizzazione e promozione dei prodotti De.Co., dei prodotti tipici locali, dei saperi, delle tradizioni e culture locali per le imprese, società e/o associazioni che organizzano un'iniziativa o manifestazione;
- rispetto delle normative di settore, Autocontrollo, Salute e Sicurezza;
- fotografie, materiale storico e promozionale e altri documenti significativi;
- l'eventuale adesione al sistema di tracciabilità in funzione dell'acquisizione del marchio "Città del Bio" o analoghi.

6. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite o integrate dai Comuni o dalla segreteria del Distretto Reale di Stupinigi, attraverso specifiche ricerche.

7. Le richieste di iscrizione nel registro De.Co. Distretto Reale di Stupinigi devono essere formulate dai soggetti interessati utilizzando l'apposita modulistica di cui agli allegati A e B al presente Regolamento.

Articolo 11

COMMISSIONE INTERCOMUNALE PER LA DE.CO.

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.Co. Distretto Reale di Stupinigi è affidato ad un'apposita Commissione intercomunale nominata dai Sindaci del Protocollo. La seduta della Commissione viene convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e comunque entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento delle domande di adesione, e per esser valida deve prevedere la presenza di almeno tre membri della stessa.

Viene presieduta da un membro della Commissione nominato dai Sindaci dei Comuni del Protocollo a maggioranza, per la durata di anni 1 rinnovabile, in sua assenza durante una convocazione ne prende le veci il membro più giovane.

Fanno parte della Commissione:

- il Presidente;
- un funzionario incaricato per ciascun Comune del Protocollo;
- di volta in volta, potranno essere convocati dal Presidente della Commissione uno o più esperti scelti dai Comuni del Protocollo tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore produttivo e in relazione al prodotto / attività / iniziativa o manifestazione che si intende iscrivere.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- un esperto in tematiche agroalimentari e uno sulle attività di accoglienza, preferibilmente individuato in accordo con le rispettive Organizzazioni di categoria;
- un cultore di storia locale, individuato anche in accordo con la Fondazione Ordine Mauriziano;
- un esperto in tematiche ambientali, preferibilmente individuato in accordo con l'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali.

Funge da segretario il funzionario comunale designato dalla Commissione.

2. La Commissione non ha termine, e la sostituzione di un suo membro avviene tramite indicazione dell'Amministrazione di appartenenza.

3. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e decide a maggioranza dei presenti.

4. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

5. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione/attività e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

6. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della domanda e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto/attività /iniziativa o manifestazione segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co., e predisporrà, per ogni singolo prodotto /attività/ iniziativa o manifestazione che propone di iscrivere, una scheda di controllo di prodotto / attività e delle sue caratteristiche peculiari sulla base della scheda identificativa, ovvero, ove lo ritenga necessario, un apposito disciplinare di produzione/attività.

7. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte alla Giunta comunale competente per territorio, che deciderà in merito ai prodotti/attività / iniziative o manifestazioni da iscrivere nel registro De.Co. approvando contestualmente, o, se non possibile, successivamente, le schede di controllo di prodotto / attività o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti/attività, che saranno vincolanti per la concessione della De.Co.

8. L'iscrizione delle imprese / associazioni nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto / attività, è disposta con atto dirigenziale.

9. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'operatore entro 15 giorni dal pronunciamento della Giunta comunale, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del logo. Alla comunicazione sono allegati copia della scheda di controllo o del disciplinare e il modello del logo.

10. Ciascun Comune del Protocollo si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.Co. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità, con opportune prescrizioni nella scheda di controllo o nell'eventuale disciplinare.

11. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.

12. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa/di controllo del prodotto/attività/manifestazione o del disciplinare di produzione/attività.

13. La commissione, laddove ne ravvisi l'opportunità, può chiedere agli uffici/organi preposti dei Comuni del Protocollo, l'attivazione di controlli circa il rispetto del presente Regolamento e delle schede di controllo dei prodotti/attività/manifestazioni, secondo quanto previsto all'art.13.

Articolo 12

UTILIZZO DELLA DE.CO. E DEL RELATIVO LOGO

1. Ciascun Comune del Protocollo concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co. Distretto Reale di Stupinigi" e del relativo logo identificativo agli operatori iscritti nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

2. L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche agli operatori che commercializzano, somministrano e promuovono prodotti De.Co., anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto l'impresa produttrice.
3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. Distretto Reale di Stupinigi, nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, e nei colori originali, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.
4. Il logo De.Co. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile, l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co.
5. Il logo De.Co. può essere utilizzato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sui menu, sui listini di vendita anche online, sugli imballaggi ed etichette, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, sugli adesivi da apporre sui mezzi di trasporto o di lavorazione agricola e sul materiale pubblicitario di ogni genere.
6. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata forza attrattiva nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici tali da ledere l'immagine del prodotto. La frutta o la verdura potranno essere vendute in sacchetti o borse di carta e/o altro materiale con stampato a colori il logo De.Co.-
7. E' vietato l'impiego di aggettivi atti ad esaltare la qualità, quali "super", "eccellente", ecc..
8. Ciascun Comune del Protocollo, proprietario del logo De.Co., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione, e viene concessa tale facoltà all'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali e alla Fondazione Ordine Mauriziano.
9. È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co., da parte di soggetti non autorizzati, ogni abuso verrà perseguito ai sensi di legge.
10. Ai fini della tracciabilità, il produttore che vende a terzi, per la successiva vendita o trasformazione, il proprio prodotto De.Co. deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente e/o trasformatore ed il quantitativo del prodotto De.Co. ceduto.

Articolo 13

CONTROLLI

1. I controlli sull'osservanza del presente Regolamento e delle schede di controllo dei prodotti/attività/manifestazioni o eventuali disciplinari possono essere disposti dai Comuni del Protocollo anche su indicazione della Commissione di cui all'art. 11 e vengono effettuati dal personale delle polizie municipali o dagli Enti competenti alla sorveglianza di prodotti alimentari o attività ricettive.
2. Il controllo sull'origine del prodotto o sull'attività viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei Prodotti contrassegnati con il logo De.Co. o venduti come tali.
3. Il gestore dell'azienda oppure il suo sostituto è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione, allevamento, al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito, somministrazione, realizzazione dell'accoglienza, vendita dei prodotti e luoghi di esercizio delle attività De.Co., nonché di esibire la documentazione relativa alla tracciabilità della produzione e acquisto dei prodotti.

Articolo 14

SANZIONI E REVOCA

1. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela delle Amministrazioni:

- a) il mancato rispetto della scheda di controllo o eventuale disciplinare di produzione e delle altre disposizioni del presente Regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dai Comuni del Protocollo;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dai Comuni, anche su segnalazione della Commissione di cui all'art. 11, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.
2. La revoca e la cancellazione, su proposta del Comune competente, vengono sottoposte a esame da parte della Commissione che ne fa la proposta al Comune competente. La Commissione fa tale proposta anche in seguito ad accertamento delle irregolarità nell'ambito delle proprie attività di controllo. La revoca e la cancellazione vengono adottate con Deliberazione della Giunta Comunale competente.

Articolo 15

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE

1. La struttura organizzativa e gestionale competente per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento è individuata da ciascun Comune del Protocollo all'interno dei propri servizi comunali
2. Il responsabile della struttura di cui al comma 1, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente Regolamento e cura la tenuta del registro di cui all'art. 5.

Articolo 16

INIZIATIVE COMUNALI

1. Ciascun Comune del Protocollo assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento ed individua le forme di comunicazione pubblica adeguate a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal Regolamento.
2. Ciascun Comune del Protocollo ricerca, ai fini di tutela De.Co., forme di collaborazione con enti, organismi e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari, attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.
3. Presso ciascun Comune del Protocollo, viene istituita una raccolta di materiale documentale vario e di testimonianze, sia di rilievo storico che tecnico, inerenti le produzioni tipiche locali, aperta alla libera consultazione del pubblico, anche ai fini di studio e di ricerca.
4. Per potenziare l'efficacia dell'azione promozionale, potrà essere costituito un "Paniere ufficiale dei prodotti De.Co. del Distretto Reale di Stupinigi", comprendente tutti i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 5, favorendone la conoscenza da parte della collettività.
5. I Comuni del Protocollo, oltre ad attuare le iniziative previste dal presente Regolamento, favorisce forme di coordinamento con tutte le organizzazioni, che hanno tra i propri fini la promozione e difesa delle colture e culture tradizionali.

Articolo 17

FORME DI PROMOZIONE, INCENTIVAZIONE E VALORIZZAZIONE

1. I Comuni del Protocollo si impegnano ad attivare, anche con modalità condivise e coordinate, opportune forme di promozione, incentivazione e valorizzazione dei prodotti / attività che hanno ottenuto l'iscrizione nel Registro De.Co. A titolo esemplificativo può essere istituita una sezione

tematica presso la Biblioteca Comunale e/o sui siti istituzionali, ovvero incentivato l'utilizzo di prodotti De.Co. nelle mense scolastiche.

Articolo 18

TUTELE E GARANZIE

1. I Comuni del Protocollo valorizzano, nei modi e nelle forme consentite dalla Legge, i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti i prodotti tipici, le attività agro-alimentari, le tradizioni locali, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che i Comuni sono tenuti a tutelare e garantire, ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 19

NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari vigenti incompatibili con quelle del presente regolamento.
3. Trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, e al fine di valutarne l'efficacia, il responsabile della struttura di ciascun Comune del Protocollo di cui all'art. 15, rassegnerà alla Giunta Comunale una relazione sullo stato di attuazione.

ALLEGATO A
RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DE.CO. DISTRETTO REALE DI
STUPINIGI E UTILIZZO LOGO
PRODOTTI ED ATTIVITA' ECONOMICHE

Al Signor Sindaco del Comune di _____
All'Assessore competente
Alla Commissione Intercomunale De.Co. Distretto Reale di Stupinigi

Il/La sottoscritto/a , _____
nato/a _____ (prov _____) il _____
cittadinanza _____ residenza _____
Prov. _____ CAP _____ Via/Piazza _____ n.
_____ tel. _____ cell _____ fax _____
E-mail _____ @ _____

titolare dell'omonima impresa individuale

legale rappresentante della società

C.F. _____ P.I. _____

ragione sociale _____

sede legale _____ Via _____

tel. _____ cell. _____ fax _____

E-mail _____ @ _____

costituita con atto del _____ a rogito Notaio _____

repertorio _____ registrato a _____ il _____ n.

_____ iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di

_____ al n. _____

avente la qualifica di

- imprenditore agricolo
- artigiano
- commerciante al dettaglio
- esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande
- ristoratore
- albergatore
- operatore turistico
- altro (specificare) _____

PREMESSO:

che la propria ditta produce il seguente prodotto _____

che la propria ditta svolge la seguente attività _____

che il suddetto prodotto/attività è già iscritto/a nel registro comunale De.Co.

oppure

per le sue caratteristiche, il suo stretto legame con il territorio e per le motivazioni riportate nella documentazione allegata è meritevole di ottenere la De.Co.

Con riferimento alle categorie: Esercizi commerciali di prossimità, Ristoratori, Strutture ricettive Alberghiere e paralberghiere, Strutture ricettive, Strutture ricettive all'aperto, Agriturismi, Fattorie didattiche:

la propria attività prevede la vendita / l'impiego/ la lavorazione/la somministrazione in forma continuativa delle seguenti materie prime e prodotti registrati De.Co. "Distretto Reale di Stupinigi":

Con riferimento alle categorie Operatori turistici e di servizi per il turismo(a titolo esemplificativo, servizi di guida turistica, naturalistica e cicloturistica, noleggio di biciclette, ippoturismo ...):

la propria attività assume la connotazione di turismo eco sostenibile, di valorizzazione e promozione del territorio del Distretto Reale di Stupinigi.

CHIEDE

l'iscrizione nel Registro comunale De.Co. Distretto Reale di Stupinigi per il prodotto/attività sopra indicato/a con possibilità di utilizzo del relativo logo.

oppure

l'iscrizione nel registro De.Co. Distretto Reale di Stupinigi del prodotto/attività sopra indicato/a e del proprio nominativo con possibilità di utilizzo del relativo logo.

l'iscrizione nel registro De.Co. Distretto Reale di Stupinigi del proprio nominativo con possibilità di utilizzo del relativo logo.

la conferma dell'iscrizione per il prodotto/attività già iscritto/a nella De.Co. Distretto Reale di Stupinigi a seguito delle modifiche apportate, descritte nella documentazione allegata

COMUNICA

di aderire al progetto De.CO, Distretto Reale di Stupinigiche identifica, valorizza e promuove il territorio dei Comuni del Protocollo d'Intesa per la valorizzazione di Stupinigi (Nichelino, Orbassano, Candiolo, Beinasco, Vinovo e None)ed i suoi prodotti ed attività turistiche.

SI IMPEGNA

(solo in caso di vendita del proprio prodotto De.Co. ad altri operatori per successiva vendita o trasformazione) a comunicare al Comune, ai fini della tracciabilità, il nominativo dell'acquirente e/o trasformatore ed il quantitativo del proprio prodotto De.Co. venduto.

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti,

il sottoscritto dichiara:

di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co. tutte le disposizioni del "Regolamento intercomunale per la tutela e la valorizzazione delle tipicità tradizionali locali: agroalimentari, artigianali, turistico-ricettive e culturali De.Co.. Istituzione della De.Co. (Denominazione Comunale) Distretto Reale di Stupinigi", le indicazioni contenute nella scheda identificativa/ di controllo o nell'eventuale disciplinare di produzione, approvati dal Comune;

che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione, etichettatura, somministrazione del prodotto sono rispettate le norme vigenti di settore, in materia di sicurezza ed igienico sanitarie;

che non sono impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.), e pertanto si intende utilizzare la dizione aggiuntiva "O.G.M. free";

oppure:

che sono impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.), e si indicano di seguito i prodotti utilizzati e le motivazioni di utilizzo:

di accettare i controlli che potranno essere disposti alla propria Azienda per le verifiche circa la rispondenza e il rispetto dei requisiti De.Co. Distretto Reale di Stupinigi di cui al Regolamento.

Resta in attesa di essere convocato presso _____ per sottoscrivere la relativa scheda di controllo/disciplinare in assenza del quale non è possibile avvalersi del logo De.Co. Distretto Reale di Stupinigi.

Allega i seguenti documenti:

- scheda identificativa del prodotto/attività
- documento di identità in corso di validità
- altro (allegare tutto quanto ritenuto utile alla Commissione intercomunale di valutazione: es. fotografie, documentazione storica, materiale promozionale, rassegna stampa, altri riconoscimenti ottenuti, ...). Specificare: _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi del Regolamento U.E. 27/04/2016 n. 679)

Dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione della richiesta.

Luogo e data, _____

Firma _____

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DE.CO. DISTRETTO REALE DI STUPINIGI E UTILIZZO LOGO. PRODOTTI ED ATTIVITA' ECONOMICHE

SCHEMA IDENTIFICATIVA PER STESURA SCHEMA DI CONTROLLO/DISCIPLINARE

- a) **Nome e descrizione generale del prodotto o dell'attività**
- b) **Motivazione della richiesta di iscrizione del prodotto o dell'attività**
- c) **Indicazione area di produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione, somministrazione**
note: specificare area per ogni fase, ai fini della rintracciabilità.
- d) **Origine del prodotto o dell'attività, cenni e ricerca storica. Legame con il territorio, tipicità, relazione socio-economica**
- e) **Descrizione del metodo di coltivazione / produzione / preparazione (compresi ingredienti e quantità)/conservazione/somministrazione/commercializzazione**
note: i prodotti agricoli primari, i foraggi ed i prodotti zootecnici devono provenire da una produzione eseguita prevalentemente sul territorio comunale nell'ambito del Distretto Reale di Stupinigi. I prodotti agroalimentari, derivanti dalla trasformazione dei primi, devono avere una base tracciata e dichiarata di prodotti locali. L'operatore dovrà altresì indicare se impiegherà prodotti "OGM Free"
- f) **Descrizione proprietà e caratteristiche note del prodotto o dell'attività**
note: indicare anche eventuali riconoscimenti e/o certificazioni ottenuti/disciplinari di produzione
- g) **Rispetto delle normative di settore e Autocontrollo**
Es. Autocontrollo igienico – sanitario previsto dal Reg. (UE) 852/853 del 2004
Rintracciabilità secondo il Reg. (UE) 178/2002
- h) **Fotografie, materiale storico e promozionale, altri documenti significativi**
Note: allegare tutto quanto ritenuto utile alla Commissione intercomunale di valutazione per il riconoscimento del prodotto/attività: es. fotografie, documentazione storica, materiale promozionale, rassegna stampa, articoli, ecc.)

ALLEGATO B
RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DE.CO. DISTRETTO REALE DI
STUPINIGI E UTILIZZO LOGO INIZIATIVE / MANIFESTAZIONI

Al Signor Sindaco del Comune di _____

All'Assessore competente

Alla Commissione Intercomunale De.Co. Distretto Reale di Stupinigi

Il/La sottoscritto/a , _____

nato/a _____ (prov _____) il _____

cittadinanza _____ residenza _____

Prov. _____ CAP _____ Via/Piazza _____ n.

_____ tel. _____ cell _____ fax _____

E-mail _____ @ _____

titolare dell'omonima impresa individuale

legale rappresentante della ditta/ società/impresa sociale/ associazione

C.F. _____ P.I. _____

ragione sociale _____

sede legale _____ Via _____

tel. _____ cell. _____ fax _____

E-mail _____ @ _____

costituita con atto del _____ a rogito Notaio _____

repertorio _____ registrato a _____ il _____ n.

_____ iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di

_____ al n. _____

Oppure

C.F. _____ P.I. _____

ragione sociale _____

sede legale _____ Via _____

tel. _____ cell. _____ fax _____

E-mail _____ @ _____

costituita con atto costitutivo del _____ e statuto del _____

registrati presso l'Agenzia delle Entrate il _____ n.

_____ iscritta ai registri regionali / comunali / provinciali di

_____ al n. _____

PREMESSO:

che la propria ditta/società/impresa sociale/ associazione organizza la seguente iniziativa / manifestazione denominata: _____

che la suddetta iniziativa / manifestazione è già iscritta nel registro comunale De.Co.

che la suddetta iniziativa / manifestazione ha avuto luogo nel territorio del Distretto Reale di Stupinigi da nei seguenti anni (specificare quali): _____

che per le sue caratteristiche riguardanti le attività e e la promozione di prodotti agro – alimentari De.Co., dei prodotti tipici locali, l'interesse culturale della stessa destato, il suo stretto legame con il territorio e la sua salvaguardia e/o la rilevanza pubblica, per le motivazioni riportate nella documentazione allegata, è meritevole di ottenere la De.Co. .

CHIEDE

l'iscrizione nel Registro comunale De.Co. Distretto Reale di Stupinigi per l'iniziativa / manifestazione sopra indicata con possibilità di utilizzo del relativo logo.

oppure

la conferma dell'iscrizione per l'iniziativa / manifestazione già iscritta nella De.Co. Distretto Reale di Stupinigi a seguito delle modifiche apportate, descritte nella documentazione allegata .

COMUNICA

di aderire al progetto De.CO, Distretto Reale di Stupinigi attraverso l'iscrizione all'apposita sezione delle "Iniziativa/manifestazioni" del Registro comunale De.Co. Distretto Reale di Stupinigi:

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti,
il sottoscritto dichiara:

di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co. tutte le disposizioni del "Regolamento intercomunale per la tutela e la valorizzazione delle tipicità tradizionali locali: agroalimentari, artigianali, turistico-ricettive e culturali De.Co.. Istituzione della De.Co. (Denominazione Comunale) Distretto Reale di Stupinigi", la scheda di controllo/ il disciplinare inerente l'iniziativa/manifestazione;

di accettare i controlli che potranno essere disposti per le verifiche circa la rispondenza e il rispetto dei requisiti De.Co. Distretto Reale di Stupinigi di cui al Regolamento

Resta in attesa di essere convocato presso _____ per sottoscrivere la relativa scheda di controllo/disciplinare, in assenza del quale non è possibile avvalersi del logo De.Co. Distretto Reale di Stupinigi.

Allega i seguenti documenti:

scheda identificativa dell'iniziativa / manifestazione

documento di identità in corso di validità

altro (allegare tutto quanto ritenuto utile alla Commissione intercomunale di valutazione: es. fotografie, documentazione storica, materiale promozionale, rassegna stampa, altri riconoscimenti ottenuti, ...). Specificare: _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi del Regolamento U.E. 27/04/2016 n. 679)

Dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione della richiesta.

Luogo e data, _____

Firma _____

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DE.CO. DISTRETTO REALE DI STUPINIGI E UTILIZZO LOGO INIZIATIVE / MANIFESTAZIONI

SCHEMA IDENTIFICATIVA PER STESURA SCHEMA DI CONTROLLO/DISCIPLINARE

a) Denominazione e descrizione generale dell'iniziativa o manifestazione

b) Motivazione della richiesta di iscrizione dell'iniziativa o manifestazione

L'iniziativa/manifestazione valorizza e promuove (è possibile barrare più opzioni):

i seguenti prodotti De.Co.:

i seguenti prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali:

i seguenti altri prodotti tipici locali:

i seguenti prodotti tipici regionali e/o italiani in genere, in caso di manifestazione radicata sul territorio dei Comuni del Protocollo, consolidata e tradizionale:

i seguenti saperi, tradizioni e culture locali:

le attività eco sostenibili di fruizione del Distretto Reale di Stupinigi:

altro, specificare:

c) Programma iniziativa / manifestazione. Indicazione del legame con le attività e le produzioni agro –alimentari, le tradizioni e la cultura locale, la promozione del territorio

d) Indicazione area di svolgimento dell'iniziativa / manifestazione

e) Origine dell'iniziativa / manifestazione, cenni e ricerca storica. Legame con il territorio e con i suoi prodotti De.Co. e tipici locali, relazione socio-economica

f) Rispetto delle normative di settore e Autocontrollo

Es. normative in materia di safety e security, autorizzazioni.

g) Fotografie, materiale storico e promozionale, altri documenti significativi

Note: allegare tutto quanto ritenuto utile alla Commissione intercomunale di valutazione per il riconoscimento dell'iniziativa / manifestazione: es. fotografie, documentazione storica, materiale promozionale, rassegna stampa, articoli, ecc.)

ALLEGATO C

MODELLI DEL LOGO DE.CO.

A. VERSIONE ES. PER MENU RISTORANTI



B. VERSIONE PER VOLANTINI



Iscrizione n. del

C. VERSIONI CON COMUNI ES. PER VETROFANIE



Iscrizione n. del